

**ADDENDUM**  
**alla CONVENZIONE per l'anticipazione di un semestre di tirocinio**  
**per l'accesso alla professione forense**

**Suola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova**, in persona del Presidente  
Prof.ssa Chiara Maria Valsecchi

e

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso**, in persona del Presidente, Avv. Massimo  
Sonogo


- Visti gli articoli 40 e 41, sesto comma, lett. d) L. 247/12 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), a norma del quale ultimo la pratica professionale può anche esser svolta "*... per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza*";
- Visto l'art. 5, comma 4, del D.M. 17 marzo 2016 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), a norma del quale il praticante studente universitario che "*non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso ... può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi*";
- Vista la Convenzione sottoscritta tra le parti in data 16 maggio 2018, avente ad oggetto l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense;
- Visto l'art. 4, comma 1, della Convenzione medesima, ai sensi del quale possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari gli studenti "*... regolarmente iscritti anche in qualità di fuori corso...*";
- preso atto che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 24379/20 del 3 novembre 2020, ha interpretato il riferimento all'«*ultimo anno del corso di studio*», contenuto nell'art. 41 comma 6 della Legge n. 247 del 2012, nel senso che possano usufruire dell'anticipazione soltanto gli studenti «*regolarmente iscritti*» al quinto anno di corso e non anche gli studenti iscritti fuori corso;

**convengono**

di considerare come non operante e privo di efficacia il riferimento agli studenti «*fuori corso*», previsto dall'art. 4, comma 1, della Convenzione, fino a quando rimarrà immutato il testo dell'art. 40 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come interpretato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24379/20 del 3 novembre 2020. Conseguentemente, ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, della Convenzione, possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea soltanto gli studenti che siano iscritti al quinto anno del corso di laurea in Giurisprudenza, da intendersi come ultimo anno della durata legale del corso. Tale limitazione si applica agli studenti non ancora ammessi all'anticipazione del semestre di tirocinio alla data del 23.04.2021. Rimangono invariati gli ulteriori requisiti di ammissione previsti dalla Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto,  
Padova-Treviso, 30 aprile 2021

Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza  
Prof. Chiara Maria Valsecchi



Il Presidente del COA di Treviso  
Avv. Massimo Sonogo